

21/02



Ass. Regionale Siciliana Imprese Viaggi e Turismo
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89
Tel. 091.6253673 - Fax 091.6258749
E-mail: info@fiavetsicilia.com - www.fiavetsicilia.com

NEWS
a tutti gli associati

Chiarimenti in tema di disciplina dell'imposta sulla pubblicità per le insegne di esercizio

Circolare 8 febbraio 2002, n. 1
del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Caro Associato,

Come è noto la Legge Finanziaria 2002¹ ha stabilito un'esclusione generalizzata dall'imposta per le insegne di esercizio - di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati - di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono (le classiche insegne esterne usate anche dalle Agenzie di Viaggi). Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio Federalismo Fiscale, con Circolare dell'8 febbraio 2002, n. 1, ha chiarito la portata innovativa dell'intervento legislativo, sottolineando innanzitutto che tale esenzione si rende applicabile ai soli mezzi pubblicitari che possono definirsi "insegne di esercizio". Per insegne di esercizio si intendono quei segni, nominativi o emblematici, che contraddistinguono il locale nel quale si esercita un'attività commerciale o diretta alla produzione di beni o servizi². Anche il nuovo codice della strada ha definito come insegna di esercizio "la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta"³.

La Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/2002 ha precisato che le insegne di esercizio possono essere esposte presso la sede dove si svolge un'attività imprenditoriale, non necessariamente sulle vetrine o sulle porte di ingresso della stessa, non essendo necessario riferirsi al loro posizionamento in relazione a ciascuna vetrina o ingresso, poiché la norma non pone alcuna delle limitazioni che sono invece disposte per le altre ipotesi di esenzione⁴. Rientrano nella fattispecie in questione anche le insegne che contraddistinguono comunque i luoghi ove si svolge l'attività dell'impresa, quindi anche le sedi secondarie, in quanto la norma non limita l'esenzione alla sede legale o principale della stessa.

Il legislatore ha posto un'ulteriore condizione per il riconoscimento dell'esenzione, stabilendo che le insegne non debbano superare i 5 metri quadrati, ritenendo che, solo nel caso di superamento di tale limite, prevalga l'intento pubblicitario sulla

¹ L'art. 10, comma 1, lettera c) della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002) ha aggiunto il comma 1-bis all'art. 17 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativo alle esenzioni dall'imposta, con efficacia dal 1 gennaio 2002.

² Così si è pronunciata la dottrina e la giurisprudenza sull'art. 2568 e 2564 del Codice Civile.

³ Così recita l'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

⁴ Trattasi dei limiti, per la pubblicità realizzata all'interno dei locali, che si trovano espressamente stabiliti nell'art. 17, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 507/93

21/02



Ass. Regionale Siciliana Imprese Viaggi e Turismo
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89
Tel. 091.6253673 - Fax 091.6258749
E-mail: info@fiavetsicilia.com - www.fiavetsicilia.com



necessità di diffondere al pubblico le informazioni minime sull'attività svolta. La suddetta Circolare ha chiarito che la superficie di 5 metri quadrati rappresenta una franchigia che costituisce la superficie minima necessaria all'individuazione della sede dove si svolge l'attività. In altri termini, l'intento della norma è quello di definire una misura convenzionale fino alla quale le insegne costituiscono la necessaria comunicazione al pubblico dell'esistenza dell'esercizio e dell'attività ivi svolta, che risulta in buona sostanza priva di effetto pubblicitario. In ipotesi di superamento di tale limite, si ricadrebbe nell'ambito applicativo della norma⁵ che ritiene rilevanti, ai fini dell'imposizione, i messaggi diffusi nell'ambito dell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di servizi, ovvero finalizzati al miglioramento dell'immagine del soggetto pubblicizzato. Da ciò consegue che se, ad esempio, l'unica insegna di esercizio ovvero la totalità delle insegne, ha una superficie di 9 metri quadrati, l'azienda dovrà pagare il tributo commisurandolo alla superficie di 4 metri quadrati, che risulta dalla differenza tra la superficie complessiva ed i 5 metri quadrati stabiliti dalla norma. Non si deve dimenticare che la Legge Finanziaria 2002 ha anche previsto per i Comuni la facoltà di estendere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di 5 metri quadrati.

Si deve inoltre rilevare che il minor gettito del tributo è solo apparente poiché le minori entrate derivanti dall'applicazione della norma in esame sono integralmente rimborsate a ciascun Comune dallo Stato. Tali operazioni devono essere effettuate tenendo conto:

- dell'entità del tributo riscossa da ciascun Comune, proprio in ragione di tale tipologia di pubblicità, durante l'anno 2001;
- delle modalità che saranno stabilite con un apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno.

Tutto ciò premesso si evidenzia che per gli Enti locali interessati, la modifica legislativa in commento ha un costo zero, poiché vengono integralmente ricompensati delle minori entrate dell'imposta. Ciò è rafforzato anche dalla disposizione che assicura il mantenimento del livello di gettito attraverso l'esplicito impegno dello Stato ad effettuare i trasferimenti aggiuntivi, determinati secondo la procedura sopra menzionata, non soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e per richieste di chiarimenti in ipotesi di resistenza da parte dei Comuni all'applicazione delle norme sopra richiamate.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Dott. Liborio Smriglio

⁵ Art. 5 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.